



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DE LUCA</u> | <u>MAURO</u> | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>DI MAIO</u> | <u>GABRIELE</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | <u>ORIO</u> | <u>ATTILIO FRANCO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 261/2019
depositato il 11/01/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 656/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

PANNESE MICHELE

CONTRADA CARDITO N 50 2 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO DOTT. VITTORIO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

PANNESE PINO

CONTRADA TORANA 95 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO DOTT. VITTORIO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFKCR20160200025 IRAP 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 261/2019

UDIENZA DEL

08/01/2021 ore 09:00

N° 695

PROMUNCIATA IL:

08/01/21

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/01/21
Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 261/2019

UDIENZA DEL

08/01/2021 ore 09:00

Svolgimento del processo

Con la sentenza CTP di Avellino n. 656/01/2018 pronunciata il 21 giugno 2018 veniva accolto il ricorso presentato da PANNese Pino e PANNese Michele avverso l'atto di recupero crediti n. TFKCR20160200025 dell'Agenzia delle Entrate di Avellino ai fini del recupero del credito IRAP per l'anno 2012.

Difatti, l'Ufficio procedente aveva riscontrato per il periodo d'imposta in contestazione una serie di rilievi: in particolare dal controllo sui modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema Informativo all'Anagrafe Tributaria nell'anno 2012, risultava l'utilizzo di importi a credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97; detto credito IRAP era riferito all'anno 2011 e secondo l'Ufficio era inesistente in quanto non risultavano presentate le dichiarazioni dei redditi modello Unico Società di Capitali e IRAP relative all'anno 2011.

Con due autonomi ricorsi PANNese Pino e PANNese Michele nella qualità di soci della società PM Calzature S.r.l., società cancellata in data 26/04/2012, impugnavano gli atti di recupero chiedendone la nullità per: 1) omesso contraddittorio preventivo; 2) inesistenza dell'atto presupposto in quanto notificato a società cancellata dal registro delle imprese; 3) erroneità e difetto di motivazione, per mancata indicazione del carattere solidale e dei limiti della responsabilità dei soci.

L'Agenzia delle Entrate di Avellino si era costituita e aveva resistito al ricorso.

La CTP di Avellino con la sopra richiamata sentenza in data 21 giugno 2018 aveva accolto i ricorsi dei ricorrenti, annullando gli atti impugnati e condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, in primo rilevando l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso nei confronti di soggetto giuridicamente non più esistente in quanto la società accertata risultava cancellata dal registro delle imprese in data 26.04.2012, inoltre i giudici di prime cure avevano evidenziato che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevalente, non aveva efficacia retroattiva e quindi trovava applicazione solo rispetto ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese era avvenuta successivamente alla entrata in vigore.

In ogni caso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società PM Calzature S.r.l., presupposto dei successivi atti di recupero nei confronti dei soci, era stato annullato con sentenza CTP Avellino 549/17 del 14 aprile 2017 in quanto emesso nei confronti di soggetto giuridico inesistente.

L'Ufficio presentava atto di appello avverso la sentenza CTP di Avellino n.

C.T.R. CAMPANIA
SEZ. STACCATA
DI SALERNO
SEZIONE N. 4
REG. GEN. APP.
N. 261/2019
UD. 08/01/2021

656/01/2018 ritenendola illegittima in quanto affetta da evidente errore di diritto, in particolare essendo stato accolto il ricorso *«esclusivamente sull'illegittimità dell'avviso di accertamento de quo notificato ai soci quale conseguenza naturale della nullità dichiarata con autonoma sentenza 549/20 per l'avviso di accertamento societario. In sostanza secondo la Commissione Tributaria, il presupposto indefettibile dell'avviso di accertamento notificato ai soci dovrebbe essere l'avviso notificato alla società, che deve esplicitare inevitabilmente effetti sull'avviso di accertamento notificato ai soci. A parere dell'Ufficio: così non è. Invero la succitata sentenza, che sarebbe il presupposto della questione de qua, riguarda lo stesso avviso di accertamento oggetto dell'attuale impugnazione, sempre relativo allo stessa società e tra l'altro avente lo stesso numero, con l'unica differenza consistita nella diversità delle notifiche».*

Dunque, proseguiva l'appellante Ufficio, risultava errato sostenere che l'avviso di accertamento societario avesse inevitabili effetti sull'avviso notificato ai soci, perché sebbene si tratti sempre dello stesso avviso di accertamento, la differenza consistente nella diversa notifica *«corrisponde a responsabilità diverse da ascrivere a soggetti diversi ovvero al diverso titolo per cui rispondono i soci oppure il liquidatore».*

Nel merito, poi, proseguiva l'atto di appello, l'IRAP era dovuta in quanto, per l'anno di imposta 2011, anno precedente a quello oggetto di accertamento, non risultava presentata dichiarazione dei redditi Modello Unico Società di Capitali ed IRAP, nel mentre dai controlli effettuati sui modelli F24 acquisiti al sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria nell'anno 2012, risultava l'utilizzo di importi a credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

L'Ufficio, dunque, aveva operato nel completo rispetto dell'art. 2495 c.c. in tema di società di capitali, e in particolare sussistendo la "funzione sussidiaria" della responsabilità del liquidatore ex articolo 36 del Dpr 602/1973.

In conclusione con l'atto di appello e in accoglimento dello stesso, si chiedeva di voler dichiarare la legittimità dell'atto impugnato nella sua integrità, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Gli appellati con rituali e tempestive controdeduzioni deducevano:

- Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 366 c.p.c. – vizio di genericità dei motivi;
- Infondatezza del motivo di appello sulla responsabilità degli ex-soci per i debiti sociali della società estinta;
- Inammissibilità del motivo d'appello relativamente al merito della

C.T.R. CAMPANIA
SEZ. STACCATA
DI SALERNO
SEZIONE N. 4
REG. GEN. APP.
N. 261/2019
UD. 08/01/2021

controversia con cui l'Agenzia delle Entrate sostiene che non risultava presentata alcuna dichiarazione dei redditi relativamente all'anno 2011 e che successivamente la dichiarazione IRAP 2011 era stata presentata in data 13/10/2016.

Concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma di primo grado riproponendo comunque i motivi riportati nell'atto introduttivo del giudizio.

Con successive memorie illustrative gli appellati producevano copia della sentenza CTR Campania, sez. staccata di Salerno, sez. 5, n. 5157/2019 depositata il 11/06/2019 che si era già espressa in merito all'atto di recupero n. TFKCR20160200025, oggetto del presente contenzioso, a seguito dell'impugnazione presentata dall'ex liquidatore e socio della società PM Calzature Srl.; detta sentenza – divenuta definitiva per mancata impugnazione in Cassazione – aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e confermato la declaratoria di nullità dell'atto di recupero n. TFKCR20160200025 come già disposta dai giudici di primo grado con la sentenza CTP Avellino 549/17 del 14 aprile 2017.

Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da verbale essendosi proceduto mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 27 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Motivi della decisione

L'appello va rigettato risultando infondato.

In primo luogo e preliminarmente va rilevato, per quel che riguarda la posizione degli appellati, soci di fatto succeduti alla società estinta per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, che la pretesa dell'Ufficio nei loro confronti risulta illegittima in quanto – a prescindere dalla sospensione per un periodo di cinque anni degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione di una società dal registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2495 c.c (come disposto ex art. 28 comma 4 D.Lgs. 175/2014) – la cancellazione della società è avvenuta in epoca antecedente alla entrata in vigore della normativa citata (in tal senso cfr. Cass.02/04/2015 n.6743).

In principalità e nel merito, comunque, non può non tenersi conto della esistenza di un "giudicato esterno" derivante dal passaggio in giudicato della sentenza CTR Campania, sez. staccata di Salerno, sez. 5, n. 5157/2019, depositata il 11/06/2019 che si è già espressa in ordine al medesimo atto di recupero n. TFKCR20160200025, oggetto anche del presente contenzioso; difatti, in conseguenza dell'impugnazione presentata da PANNESI Maurizio, ex liquidatore e socio, unitamente agli appellati, della società PM Calzature Srl., la

C.T.R. CAMPANIA
SEZ. STACCATA
DI SALERNO
SEZIONE N. 4
REG. GEN. APP.
N. 261/2019
UD. 08/01/2021

citata sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione in Cassazione, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e dichiarato la nullità dell'atto di recupero n. TFKCR20160200025.

E, invero, la pronuncia della CTR Campania, 5157/5/2019 è rilevante nel giudizio in esame poiché in entrambi i giudizi è in contenzioso il medesimo rapporto giuridico essendo l'atto di accertamento unico: dunque, la soluzione adottata in ordine alle medesime questioni di fatto e di diritto relative ai punti fondamentali comuni ad entrambe le cause, definiti con sentenza passata in giudicato (che ha annullato l'atto opposto) preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e, per di più, non avendo l'odierno, successivo giudizio, finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo giudizio.

Del resto appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza CTR Campania, 5157/5/2019 che ha motivato la conferma dell'annullamento dell'atto di recupero n. TFKCR20160200025 già disposta in primo grado ritenendo che l'Ufficio non avesse provato in alcun modo la responsabilità per i debiti sociali contestata all'ex liquidatore e agli ex soci e che risultava inapplicabile al caso in esame l'art. 28, comma 4 D.lgs. 175/2014 poiché la società era stata cancellata in epoca anteriore alla relativa entrata in vigore e, in ogni caso, non vi era stata distribuzione dell'attivo e nessuna somma era stata riscossa dai soci, così come risultava dal bilancio finale di liquidazione. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e vanno distratte a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio tra le parti liquidate in complessivi euro 2.300,00 con attribuzione al difensore antistatario.

Salerno, 8 gennaio 2021

Il Presidente relatore

Mauro de LUCA



C.T.R. CAMPANIA
SEZ. STACCATA
DI SALERNO
SEZIONE N. 4
REG. GEN. APP.
N. 261/2019
UD. 08/01/2021